

**LE NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI TER  
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 28.3.2022, n. 73, la Legge n. 25/2022 di conversione del DL n. 4/2021, c.d. “Decreto Sostegni-ter”.

In sede di conversione in Legge del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, sono state:

- confermate alcune disposizioni contenute nel testo originario;
- introdotte una serie di novità, in vigore dal 28.3.2022.

**ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESE  
(SALE DA BALLO, DISCOTECHES)**

**Art. 1**

**ATTIVITÀ CHIUSE AL 27.1.2022**

È confermato il rifinanziamento per il 2022 in misura pari a € 20 milioni dello specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dal “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022 risultavano chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

Ai fini dell’attuazione della nuova disposizione risulta applicabile il Decreto MISE 9.9.2021.

**ATTIVITÀ VIETATE / SOSPESE FINO AL 31.1.2022**

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022 (differito in sede di conversione al 31.3.2022)**, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è confermata la **sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022** (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute** alla fonte su **redditi di lavoro dipendente / assimilati** e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d’imposta nel **mese di dicembre 2021**;
- liquidazione **IVA di dicembre 2021**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.10.2022** (in precedenza 16.9).

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO**

**Art. 2**

Sono confermate le disposizioni relative allo stanziamento di uno specifico fondo per il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese esercenti specifiche **attività di commercio al dettaglio** che presentano una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto a quello 2019, esaminate nella nostra circolare n. 6/2022 del 2.2.2022.

**ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19**

**Art. 3, commi 1, 2 e 3**

Sono confermate le disposizioni relative esaminate nella nostra circolare CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022 del 4.2.2022:

- all’incremento del fondo di cui al c.d. “Decreto Sostegni” per interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- allo stanziamento di € 40 milioni per interventi a favore delle attività nei settori della ristorazione / catering / bar e gestione di piscine che nel 2021 hanno subito una riduzione dei

ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli 2019;

- all'estensione, per il 2021, del c.d. "bonus tessile e moda" alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

### **IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI MATRIMONI E DEGLI EVENTI PRIVATI**

#### **Art. 3, comma 2-bis**

In sede di conversione è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le **imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati**, l'ISTAT definisce entro il 26.6.2022, una classificazione volta all'attribuzione di uno **specifico codice ATECO** nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore per evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

### **REVOCA RIVALUTAZIONE ATTIVITÀ IMMATERIALI**

#### **Art. 3, comma 3-bis**

In base all'art. 1, comma 624, della Finanziaria 2022 i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione prevista dal c.d. "Decreto Agosto" (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), possono **revocare** (anche parzialmente) ai fini fiscali, **la rivalutazione** effettuata.

La revoca, che costituisce titolo per il rimborso / utilizzo in compensazione nel mod. F24 delle imposte sostitutive versate, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento, è collegata all'allungamento da 1/18 a 1/50 della deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore delle attività immateriali attribuito a seguito della relativa rivalutazione.

Per effetto di tale disposizione, in caso di rivalutazione di un marchio nel bilancio 2020, sono consentite le 3 seguenti alternative:

1. "confermare" la rivalutazione effettuata, deducendo l'ammortamento in 50 anni;
2. effettuare il pagamento di un'imposta sostitutiva "integrativa" (compresa tra il 9% e il 13%), al fine di mantenere sia la rivalutazione che la deducibilità del maggior valore in 18 anni;
3. revocare (anche parzialmente) la rivalutazione, richiedendo il rimborso / compensazione dell'imposta sostitutiva versata, al fine di poter "ripristinare" la deducibilità in 18 anni, sia pure a fronte della rinuncia al maggior valore.

In sede di conversione, è ora riconosciuta la possibilità di attribuire anche **effetto civilistico** alla revoca, **eliminando dal bilancio gli effetti della rivalutazione / riallineamento effettuato**. Tale previsione consente di evitare il disallineamento determinato dal mantenimento in bilancio del maggior valore dell'attività immateriale ai fini dell'ammortamento civilistico rispetto a quello da considerare ai fini dell'ammortamento fiscale, nonché la gestione della fiscalità differita.

In caso di revoca con effetti anche civilistici, nella Nota integrativa è necessario fornire "*adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca*".

### **VENDITE A DOMICILIO E CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA**

#### **Art. 3, comma 4-bis**

In sede di conversione è stato previsto che, in considerazione della particolare situazione di emergenza del settore delle vendite a domicilio, l'ISTAT entro il 26.6.2022, definisce una **specifico classificazione merceologica** delle **attività di incaricato alla vendita a domicilio**, ai fini dell'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

## **CONTRIBUTI IMPRESE TURISTICHE**

### **Art. 4-bis**

Nell'ambito del c.d. "Decreto PNRR", sono contenute specifiche agevolazioni per i soggetti operanti nel settore turistico. In particolare, sono previsti:

- un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**;
  - un **contributo a fondo perduto** (cumulabile con il predetto credito d'imposta);
- connessi alla riqualificazione / accessibilità delle strutture e digitalizzazione delle stesse.

Per le spese ammissibili **inerenti al medesimo progetto non coperte** da tali agevolazioni, è **possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato** di cui al DM 22.12.2017, a condizione che **almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica** (nel rispetto dei fondi disponibili).

Come previsto dall'art. 1, comma 5, lett. c) del DL n. 152/2021, i benefici spettano anche con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per realizzare programmi di investimento riguardanti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e **installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati** di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e.5), DPR n. 380/2001, **funzionali alla realizzazione** di interventi di **incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche**.

Ora, in sede di conversione, è previsto che tra gli interventi di cui alla citata lett. c), DL n. 152/2021 rientrano anche le **installazioni** di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), **seconda parte**, DPR n. 380/2001, **limitatamente agli interventi di cui al punto 16** della Sezione II (Edilizia) della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, e con le modalità ivi previste, quali:

*"unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"*.

## **BONUS CANONI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE E IMPRESE CHE GESTISCONO PISCINE**

### **Art. 5**

In sede di conversione è stata prevista l'estensione alle imprese con **codice attività 93.11.20 - Gestione di piscine** (inizialmente previsto esclusivamente a favore delle imprese del settore turistico) del "bonus canoni locazione" di cui al c.d. "Decreto Rilancio" con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.

La predetta novità è **subordinata all'autorizzazione UE**.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti, con le modalità / termini di presentazione individuati dall'Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

## **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**

### **Art. 5-bis**

In sede di conversione è stata prevista, per **"gli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022"**, la possibilità di **sospendere fino al 100% l'ammortamento** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali disposta dal c.d. "Decreto Agosto". Si ricorda che tale possibilità è stata

originariamente riconosciuta per l'esercizio in corso al 15.8.2020, ed estesa anche all'esercizio successivo dapprima dalla Finanziaria **2022 limitatamente ai soggetti che hanno usufruito della sospensione al 100% nel bilancio 2020** e successivamente dal c.d. "Decreto Milleproroghe" a tutti i soggetti, a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2020.

### ESTENSIONE BONUS TERME

#### Art. 6

In sede di conversione, "in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica", è stato **prorogato al 30.6.2022** (in precedenza 31.3.2022) il termine entro il quale utilizzare i buoni per **l'acquisto di servizi termali**, c.d. "bonus terme", non fruiti all'8.1.2022.

### BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

#### Art. 9, comma 1

È confermato il riconoscimento anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** del credito d'imposta introdotto dal c.d. "Decreto Agosto" a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Si evidenzia che il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario**.

L'investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
- è riconosciuto:
  - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
  - nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Si ricorda che il corrispettivo sostenuto per le predette spese costituisce **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

### AGEVOLAZIONI AL SETTORE SPORTIVO

#### Art. 9, commi da 2 a 4

#### **CONTRIBUTO SPESE SANIFICAZIONE - comma 2**

È confermato l'incremento di € 20 milioni per il 2022 della dotazione del fondo di cui al c.d. "Decreto Sostegni-bis" per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative

per il periodo dello stato di emergenza.

### **CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - commi 3 e 4**

È confermato che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui alla Finanziaria 2018:

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità / termini individuati in un prossimo Decreto dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

### **COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA**

#### **Art. 10-quater**

I soggetti che scelgono di optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti a trasmettere l'apposita Comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate entro il **termine ordinariamente fissato al 16.3** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Per le opzioni relative alle **spese sostenute nel 2021** e alle **rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020**, con il Provvedimento 3.2.2022 l'Agenzia ha disposto che la Comunicazione di opzione va trasmessa entro il 7.4.2022. In sede di conversione, per tali spese / rate residue è stato disposto un **ulteriore differimento del termine** di presentazione della Comunicazione che viene fissato **al 29.4.2022**. Contestualmente, è stata disposta la **proroga al 23.5.2022** del termine (ordinariamente fissato al 30.4) per la **messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata** relativa al 2021.

### **RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO**

#### **Art. 10-quinques**

In sede di conversione è stata disposta una **nuova rimessione in termini** per il versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo / stralcio”.

Secondo la nuova previsione è considerato **tempestivo e non determina l'inefficacia** delle definizioni il **versamento delle rate scadenti nel 2020, 2021 e 2022** se effettuato **integralmente** entro i seguenti termini.

<b>Scadenza rata</b>	<b>Nuovo termine di versamento</b>
nel 2020	entro il 30.4.2022 (differito al 2.5)
nel 2021	entro il 31.7.2022 (differito all'1.8)
nel 2022	entro il 30.11.2022

Si evidenzia che:

- per espressa previsione, anche al nuovo termine è applicabile la “**tolleranza**” di **5 giorni** ex art.

3, comma 14-bis, DL n. 119/2018;

- il pagamento entro le predette scadenze **non** comporta la corresponsione di **interessi**.

I termini di scadenza e il numero di rate riferiti alle somme dovute a seguito della “rottamazione” o a seguito dell’adesione al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultanti da carichi affidati alla Riscossione nel periodo 2000-2017, sono differenziati a seconda della fattispecie di riferimento, della data di presentazione della relativa domanda / modello di adesione.

Si evidenzia, peraltro, che i soggetti **decaduti** dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle **somme scadute nel 2019 non possono beneficiare** dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

### CREDITO DI IMPOSTA A IMPRESE “ENERGIVORE”

#### Art. 15

È confermato il riconoscimento di un **contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d’imposta:

- è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
  - **non è soggetto ai limiti** di: € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

Va evidenziato che il credito in esame

- va utilizzato entro il 31.12.2022;
- non può essere ceduto parzialmente;
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;

- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DL n. 209/2005.

### **CESSIONE CREDITI E CONTRASTO ALLE FRODI**

#### **Art. 28**

Richiamando la nostra circolare n. 8/2022 del 9/2/2022, si evidenzia che l'“originario” art. 28 del Decreto in esame ha introdotto il “blocco” delle cessioni dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, prevedendo:

- la possibilità di porre in essere **una sola cessione** (comma 1);
- una **disciplina transitoria** applicabile **fino al 6.2.2022**, termine successivamente **differito al 16.2.2022** (comma 2).

Il comma 1 del citato art. 28 è stato **abrogato** ad opera del DL n. 13/2022, con il quale il Legislatore ha riformulato l'art. 121, comma 1, DL n. 34/2020, disponendo che, se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione) opta per:

- lo **sconto in fattura**, in capo al **fornitore** scaturisce un credito che lo stesso **può cedere ad un soggetto qualsiasi**;
- la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata **a favore di un soggetto qualsiasi**.

In entrambi i casi, **il cessionario**, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione tramite il mod. F24, **può cedere il credito ricevuto soltanto ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto all'Albo / società appartenente ad un gruppo bancario** iscritto all'Albo / impresa di **assicurazione autorizzata ad operare in Italia**.

Tale credito può successivamente essere oggetto di **un'ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno dei predetti soggetti** e ad ogni passaggio resta fermo l'obbligo di assolvere gli obblighi antiriciclaggio.

In sede di conversione, l'art. 28 in esame **conferma la formulazione disposta dal DL n. 13/2022** e pertanto le disposizioni sopra riepilogate. Contestualmente, è **confermata la disciplina transitoria** (commi 2 e 3) e sono **trasfuse le altre disposizioni** del DL n. 13/2022 tra le quali si ricorda:

- il **divieto di cessione parziale del credito ricevuto** identificato da codice univoco;
- l'**inasprimento del regime sanzionatorio**;
- la diversa individuazione del **massimale dell'assicurazione obbligatoria per attestatori / asseveratori**;
- l'**obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile** per una serie di interventi edili di importo superiore a € 70.000;
- l'applicazione delle limitazioni alle cessioni sopra illustrate **anche alle cessioni dei crediti** nell'ambito degli interventi del PNRR, a favore, rispettivamente, delle **imprese turistiche e agenzie di viaggio e tour operator**.

Si evidenzia che, al fine di chiarire le cessioni che possono / non possono essere effettuate in base alla normativa sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 17.3.2022 sul proprio sito internet una specifica FAQ.